

Ente Parco  
Regionale del  
Taburno  
Camposauro



***REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELL'UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO  
DELL'ENTE PARCO REGIONALE  
DEL TABURNO CAMPOSAURO***

Approvato con deliberazione del Presidente/Commissario n. 2 del 02/01/2024

## **ART. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività dell'Ufficio legale e contenzioso dell'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro e, nel rispetto della vigente normativa di settore e dello Statuto, i criteri di attribuzione dei contenziosi tra esso e gli avvocati opportunamente individuati, nonché i criteri in base ai quali l'Ente Parco può avvalersi degli avvocati del Libero Foro.

## **ART. 2 COMPITI E FUNZIONI**

1. L'Ufficio legale e contenzioso dell'Ente Parco è una struttura dello staff del Presidente dotata di autonomia funzionale nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente Parco.
2. Competono agli avvocati facenti parte dell'Ufficio legale:
  - a) la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente Parco nelle controversie giudiziali e di arbitrato affidate dall'Amministrazione, nonché nelle eventuali fasi conciliative;
  - b) l'assistenza al Presidente per tutto quanto attiene ad aspetti giuridico-legali;
  - c) la predisposizione di transazioni stragiudiziali, su richiesta dell'Ente Parco;
  - d) la formulazione di pareri in ordine ad atti, casi, questioni e contratti;
  - e) la collaborazione con gli uffici competenti nella redazione e revisione delle norme statutarie e regolamentari dell'ente;
  - f) l'attività di informazione, a mezzo di comunicazioni prioritariamente inviate per via telematica, agli uffici in ordine a novità e modifiche normative, orientamenti giurisprudenziali e buone prassi.

## **ART. 3 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. L'azione e la costituzione in giudizio, le transazioni e gli arbitrati sono deliberati, in conformità alle previsioni dello Statuto, dalla Giunta dell'Ente Parco.
2. Il mandato è conferito ad uno degli avvocati facenti parte dell'Ufficio Legale, dal Presidente, per ogni singolo grado di giudizio.

La determinazione del compenso di spettanza del patrocinante è effettuata con atto gestionale del Responsabile Amministrativo/Direttore dell'Ente Parco in applicazione delle tariffe professionali vigenti e di quanto disciplinato dal presente regolamento.
3. E' facoltà della Giunta dell'Ente Parco, nell'assumere la decisione in ordine alla costituzione in giudizio, in ragione della particolare complessità della controversia o dell'eccessivo carico di lavoro dell'Ufficio Legale e comunque di ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata, che renda difficoltosa la gestione della pratica, attribuire un mandato ad uno o più avvocati, con delega congiunta o disgiunta.
4. La struttura e gli uffici dell'Ente Parco forniscono ai componenti dell'Ufficio legale e contenzioso le informazioni, i chiarimenti e i documenti occorrenti per l'adempimento dei compiti professionali, nei termini necessari alla predisposizione degli atti diretti alla costituzione in giudizio e alla successiva gestione della controversia. Informano altresì tempestivamente i componenti incaricati dell'Ufficio legale in merito ad ogni successiva notizia inerente la causa trattata.

## **ART. 4 ATTIVITÀ CONSULTIVA**

1. Gli avvocati facenti parte dell'Ufficio legale e contenzioso predispongono pareri su richiesta degli organi di governo e del Direttore/Responsabile Amministrativo.
2. Le istanze di parere legale possono essere proposte in relazione a problematiche complesse di natura giuridica che comportino la risoluzione o l'interpretazione di questioni particolarmente impegnative, non riconducibili all'attività di normale competenza degli uffici; esse sono rivolte al

Presidente e al Direttore/Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco e corredate da una relazione istruttoria e dalla occorrente documentazione.

3. Il Direttore/Responsabile Amministrativo, prima dell'inoltro all'Ufficio legale e contenzioso, verifica l'effettivo ricorrere delle condizioni di cui al presente articolo.

4. L'istruttoria e la responsabilità dei procedimenti interessati dall'attività di consulenza da parte dell'Ufficio legale rimangono in ogni caso e ad ogni effetto in capo al Direttore/Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco.

#### **ART. 5 STATUS GIURIDICO DEGLI AVVOCATI INCARICATI**

1. I Consulenti addetti all'Ufficio legale e contenzioso in qualità di avvocati sono iscritti all'ordine professionale sull'ordinamento della professione forense. Le spese d'iscrizione e di copertura assicurativa professionale obbligatoria sono a carico degli stessi avvocati.

2. Essi svolgono la propria attività professionale nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 (avvocati degli enti pubblici) della legge 31 dicembre 2012, n.247, e comunque in piena osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblico impiego, con particolare riguardo al d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche.

3. In virtù del proprio particolare status giuridico, gli avvocati assegnati all'Ufficio legale e contenzioso svolgono i compiti difensivi in piena autonomia e indipendenza. Essi sono addetti in via esclusiva alla trattazione delle attività e affari dell'Ufficio legale con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa propria degli uffici dell'Ente.

4. L'orario di lavoro dell'avvocato, tenuto conto della vigente disciplina contrattuale, è articolato in maniera flessibile, in relazione alle esigenze professionali.

#### **ART. 6 PATROCINIO INTERNO**

1. Nel caso in cui sia necessario resistere in giudizio o promuovere un contenzioso, l'Ente Parco si avvale quindi del proprio Ufficio Legale e contenzioso ed in particolare del patrocinio dei propri avvocati appositamente individuati e selezionati, nelle seguenti materie:

- contenzioso civile, previdenziale, tributario e azioni di recupero crediti;
- costituzioni di parte civile nei procedimenti penali;
- contenzioso amministrativo;

2. Il Direttore/Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c, può, con disposizione motivata, avvalersi, nel primo grado di giudizio, del patrocinio di propri funzionari in servizio, nei contenziosi incardinati innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c.

3. Gli avvocati devono tenere informato il Direttore/Responsabile Amministrativo dell'andamento e degli sviluppi della causa, illustrandone eventuali rischi correlati o ad essa riconducibili; devono formulare specifici pareri sulla opportunità e convenienza ad impugnare i provvedimenti sfavorevoli; devono sottoporre proposte di definizione transattiva eventualmente opportune o proposte dalle controparti o dal giudice, e prospettare, qualora ne ravvisino i presupposti, l'opportunità di transigere la lite. In tale caso, gli avvocati sono tenuti a prestare la necessaria assistenza, nonché ad esprimere parere favorevole, nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione.

#### **ART. 7 COMPENSI PROFESSIONALI**

1. Agli avvocati opportunamente incaricati dall'Ente Parco, sono riconosciuti i compensi

professionali per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali, secondo i principi indicati nei commi successivi.

2. A seguito di affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente Parco da parte della Giunta, il Direttore /Responsabile Amministrativo determina con proprio atto il compenso spettante, attenendosi al valore medio di liquidazione di cui ai parametri per la liquidazione dei compensi previsti dall'ordine professionale.

3. Il compenso di cui al comma 2 può essere aumentato fino alla misura del 20% tenendo conto della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché della rilevanza della lite per gli equilibri finanziari o l'immagine dell'Ente Parco.

4. I compensi professionali oggetto del presente articolo gravano sul capitolo del bilancio dell'Ente Parco dedicato alle spese per patrocinio legale; essi sono corrisposti al lordo delle ritenute di legge ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

5. Nel caso in cui, rispetto alla disciplina generale contenuta nei precedenti commi 2 e 3, vengano riconosciuti da parte dell'autorità giudiziaria, in sede di liquidazione delle spese di lite, compensi in misura maggiore, una quota dell'importo eccedente, che verrà definito in relazione al caso concreto dal Direttore/Responsabile Amministrativo, può essere riconosciuta come compenso aggiuntivo, subordinato all'effettivo recupero di detto importo dalla controparte.

6. In caso di mandato congiunto tra avvocati, la ripartizione dei compensi sarà effettuata pro quota.

7. Nel caso di spese liquidate in sentenza o altro provvedimento giurisdizionale, i compensi professionali sono corrisposti nella misura determinata dal Giudice dopo l'avvenuto incasso da parte dell'Amministrazione fatta salva l'applicazione del comma 4.

8. Per i pareri, solo quelli scritti, in relazione alla complessità ed al valore della controversia, si procederà alla liquidazione delle competenze tenendo conto della tabella D, del DM 55/2014 e ss.mm.ii.;

9. L'Ente Parco si farà carico di tutte le spese relative alla gestione della lite e/o del processo (a mero titolo esemplificativo: versamento del contributo unificato; delle marche da bollo, delle spese di notifica)

#### **ART. 8 ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO**

Ai sensi della normativa vigente in materia, e al fine di salvaguardare il corretto esercizio dell'attività professionale degli avvocati incaricati dall'Ente Parco, sono sottratti all'accesso i seguenti atti e documenti:

- a) pareri legali resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

#### **ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di ordinamento della professione forense.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso alla data di delibera di emanazione dello stesso ed è pubblicato nel sito *web* istituzionale dell'Ente Parco.